



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di Treviso
- Sezione Penale -

Il Giudice

Dr. Michele Vitale

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
A seguito di dibattimento

Nei confronti di:

- _____, nato il _____ a Treviso, residente e
con domicilio dichiarato in Via _____ n. 19/B
Ponzano Veneto.

LIBERO – PRESENTE

IMPUTATO

Della contravvenzione p. e p. dall'art. 186 co. 2° lett. c) - co. 2° bis – co. 2° sexies, D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 e succ. mod. perché conduceva il motociclo Peugeot Satellis 125 City tg. DC77310, in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, accertato mediante etilometro (tasso alcoolemico pari a 1.57 g/l alla prima prova e 1.56 g/l alla seconda prova).

Fatto aggravato per aver provocato un incidente stradale nell'arco temporale tra le ore 22.01 e le ore 06.59;
in Treviso il 26.04.2015

N. 1249/17 Reg.Sent.

N. 6937/15 N.R.

N. 438/17 R.G.

Camp. Pen.

Fatta scheda il :

Sentenza in data : 25.10.17

Depositata il:

20-11-17

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marta FOGO

Appellata il :

dal : _____

Il Cancelliere

Passata in giudicato il:

Il Cancelliere

Trasmesso _____ estratto
esecutivo al P.M. Sede il:

Il Cancelliere

Con l'intervento del P.M. V.P.O. Dott.ssa Francesca De Nardi, degli
Avv.ti Fabio Capraro e Pretty Gorza entrambi del foro di Treviso, di
fiducia.

CONCLUSIONI DEL P.M.: chiede la condanna ad anni uno mesi 4 ed
€ 4000 di multa.

CONCLUSIONI DELLA DIFESA:

Avv.to Capraro; chiede preliminarmente l'assoluzione;

In subordine chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p.

in ulteriore subordine chiede l'assoluzione per tenuità del fatto.

In estremo subordine chiede il minimo della pena con i benefici.

In via istruttoria chiede disporsi perizia.

Produce giurisprudenza.

Avv.to Gorza; si associa alle richieste dell'Avv. Capraro e in ogni caso
chiede escludersi l'ipotesi di cui alla lettera c) ed eventualmente
riconoscersi il tasso alcolico minimo con le conseguenze di legge.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the lawyer mentioned in the text, likely Pretty Gorza.

A seguito di opposizione al decreto penale di condanna n. 2058/15 in data 30 novembre 2015, il Giudice per le Indagini Preliminari disponeva che _____ - come sopra generalizzato - venisse tratto a giudizio avanti a questo Tribunale, in veste monocratica per rispondere della contravvenzione all'art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S. per aver condotto il motociclo Peugeot Satellis 125 City targato _____ in stato di ebbrezza alcolica, con le circostanze aggravanti dell'aver provocato un incidente stradale (comma 2-bis) e dell'ora notturna (comma 2 sexies), come meglio precisato e specificato in epigrafe.

All'esito dell'odierno dibattimento, celebrato nelle forme ordinarie nella verbalizzata presenza dell'imputato ed esaurito nell'unica udienza del 25 ottobre 2017, ammesse le prove orali richieste dalle parti, esaminati i testi della pubblica accusa, _____ e _____, nonché i testi tecnici della difesa _____ e _____, esaminato l'imputato nonché l'ulteriore teste della difesa _____, padre del prevenuto, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, le parti illustravano e formulavano le rispettive conclusioni riportate in epigrafe.

Ritiene il giudicante che le risultanze dibattimentali non consentano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

Sulla base delle deposizioni di _____ e _____ è stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto l'odierno imputato _____.

Questi, percorrendo alla guida del veicolo indicato nella contestazione, in orario notturno inoltrato, la via San Pelajo, poco prima di occupare l'incrocio governato da impianto semaforico con il Viale della Repubblica, perdendo il controllo del motociclo da lui condotto ed invadendo l'opposta semicarreggiata, collideva contro il furgone Mercedes Vito targato _____ condotto da _____ che aveva regolarmente completato la manovra di conversione a sinistra avendo superato l'area di _____

incrocio ed avendo già imboccato la Via San Pelaio in direzione opposta ed antagonista rispetto al veicolo condotto dall'imputato.

Sul posto, venivano inviati, su sollecitazione della Centrale Operativa, i Carabinieri della Stazione di Treviso, i quali compiuti i rilievi del caso, avevano modo di verificare le condizioni psicofisiche del

Il teste , nel corso dell'esame dibattimentale cui è stato sottoposto, ha riferito che il conducente del motociclo si esprimeva con linguaggio sconnesso confermando anche la percezione di alito vinoso (sul punto, invero, il testimone ha ammesso di non ricordare con precisione la circostanza limitandosi a confermare genericamente il contenuto dei verbali a suo tempo redatti, verbale stenotipico f. 12).

Il verbalizzante ha, altresì, precisato che la misurazione del tasso alcolemico tramite etilometro era stata effettuata in un momento successivo a seguito dell'intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che avevano in dotazione l'apparecchio.

Ciò premesso giova evidenziare che nel caso in esame le deposizioni assunte - ed in particolare la testimonianza di - non consentono di collocare con sufficiente certezza l'orario in cui ebbe a verificarsi il sinistro: momento al quale deve farsi risalire la consumazione del reato di guida in stato di ebbrezza occorrendo dimostrare, ai fini di una affermazione di penale responsabilità, nei richiesti termini di certezza, quale potesse essere in tale momento il tasso alcolemico presente nel sangue dell'imputato.

Sul punto deve riconoscersi che il teste ha palesato qualche incertezza affermando in un primo passaggio della sua deposizione ed in forma dubitativa che il sinistro si era verificato all'una di notte (forse l'una, verbale stenotipico f. 6) laddove in un successivo passaggio del suo narrato ha collocato l'incidente in un momento antecedente ossia verso mezzanotte e mezza (verbale stenotipico f. 7).

Tali indicazioni temporali, necessariamente approssimative (atteso che in situazioni consimili spesso connotate da concitazione e confusione è improbabile che ci si ricordi di consultare l'ora) ove raffrontate con gli scontrini attestanti gli esiti

dell'alcoltest postulano che dal momento del sinistro a quello dell'esecuzione del rilevamento sarebbe intercorso un lasso temporale pari a 3 ore e mezzo 4 il che, obiettivamente nonchè alla luce della stessa deposizione del teste , appare francamente eccessivo posto che secondo l'id quod plerumque accidit i tempi di intervento delle forze dell'ordine in caso di incidente stradale sono normalmente più circoscritti.

Val la pena di rimarcare che il teste ha collocato il primo intervento delle forze dell'ordine verso le tre / le quattro del mattino (verbale stenotipico f. 11) introducendo anch'egli un ulteriore elemento di dubbio, attesa la consistente forbice intercorrente tra le due indicazioni temporali, laddove lo stesso ha puntualizzato che, normalmente, tra la comunicazione della centrale operativa e l'arrivo sul posto intercorrono di solito *una decina di minuti* (verbale stenotipico f. 12).

Tali incertezze, ad avviso del giudice, finiscono per ascrivere un certo grado di attendibilità alla ricostruzione difensiva del , sommariamente delineata nel corso dell'esame dibattimentale cui è stato sottoposto (che è bene ricordarlo costituisce un mezzo di prova anche se soggetto a rigorosa valutazione del giudice in ordine alla sua attendibilità intrinseca) ivi compresa la indicazione temporale in ordine alla verifica del sinistro che egli colloca poco dopo le ore tre di notte. In particolare il ha riferito che la notte del sinistro egli si trovava al bar

di Ponzano Veneto ove, dopo aver bevuto 2/3/4 bicchieri di vino accompagnati da una pizzecca ed un panino con la mortadella, veniva chiamato da un amico residente in Viale che lo pregava di recapitargli del vino: invito a cui aderiva portando con sé un bottiglione da due litri di vino allorché nel tragitto si verificava l'incidente stradale all'origine del presente giudizio.


Ciò premesso occorre puntualizzare che il teste dott. , consulente della difesa, nel corso dell'esame dibattimentale cui è stato sottoposto e nel contesto della consulenza dallo stesso redatta ha premesso che l'accertamento eseguito mediante alcoltest evidenzia un tasso alcolico pari a 1,57 g/l per la prima prova e di gr. 1,56 g/l per la seconda prova alla stregua di due misurazioni effettuate rispettivamente alle ore 4,17 e alle ore 430.

Sulla base di tale premessa il consulente difensivo ha ribadito che il lasso temporale decorso dalla verifica del sinistro non consentirebbe di accertare in termini di certezza l'entità del tasso di concentrazione del sangue dell'imputato al momento dell'incidente.

Sul punto deve evidenziarsi che il sottoscritto giudicante in altro procedimento ove si verteva in ordine ad analoga questione, nell'ambito del quale era stato altresì nominato un perito d'ufficio, in persona della dott.ssa _____, era pervenuto sulla base degli esiti della perizia a conclusione assolutoria anche se con formula dubitativa dovendosi ritenersi "inattendibile un'analisi alcolemica effettuata con cronologia grandemente differita rispetto al momento circostanziale: affermazione supportata dalle peculiari caratteristiche del profilo cinetico dell'alcol etilico considerando che la sua velocità di assorbimento gastro-intestinale dipende da molteplici fattori:

- *dose reale di alcol etilico variabile con la gradazione alcolica e la dose totale di bevanda assunta;*
- *coassunzione di cibo, risultando dimostrato che la presenza di cibo nello stomaco rallenta l'assorbimento di alcol per la diminuzione dello svuotamento gastrico e perché copre parte della mucosa e la esclude dal contatto con l'alcol;*
- *tipo di cibo (carboidrati danno una curva alcolemica più piatta; l'anidride carbonica tende ad accelerare lo svuotamento gastrico così che per le bevande gassate l'assorbimento di alcol è più veloce.*

Nel procedimento in questione (ved. sentenza di questo Tribunale in data 15 marzo 2017 pronunciata nei confronti di _____ il perito ribadiva, a titolo esemplificativo, che, mediamente a stomaco vuoto si raggiunge la concentrazione massima di alcol nel sangue bevuto in una sola dose in 35 minuti per i superalcolici ed in 50-60 minuti per birra o vino. Quando lo stomaco non è vuoto il cibo ritarda il passaggio di parte dell'alcol all'intestino e il picco massimo del tasso viene raggiunto molto indicativamente dopo 2 ore a stomaco pieno. Il successivo tempo di eliminazione dell'alcol dipende esclusivamente dal metabolismo del fegato, presentando di conseguenza una cinetica più standardizzata.



Nel presente procedimento a carico di _____ il consulente della difesa (dott. _____) ha, altresì, evidenziato che durante la fase di assorbimento la concentrazione ematica dell'etanolo cresce fino a aggiungere un picco in 30-60 minuti a stomaco vuoto e 120 minuti a stomaco pieno (indipendentemente dalla dose di alcol assunta perché la velocità di assorbimento è proporzionale alla quantità di alcol ingerita nell'unità di tempo). Con la conseguenza che essendo stata effettuata la seconda prova etilometrica durante la fase di eliminazione dell'etanolo - risultando la seconda misurazione inferiore alla prima - l'accertamento tardivamente effettuato rispetto al sinistro stradale non consentirebbe di escludere che al momento dell'incidente il tasso alcolemico presente nel sangue dell'imputato fosse nettamente più basso di quello riscontrato in sede di accertamento eseguito mediante etilometro.

Per ciò che attiene agli elementi sintomatici descritti dal verbalizzante esaminato giova ricordare che il sintomo dell'alito vinoso (ferme restando comunque le perplessità in precedenza evidenziate sul punto) può essere confuso per effetto di sostanze che possono simulare tale percezione (es. chetoni che si riscontrano nel digiuno prolungato, nel diabete scompensato e nel reflusso gastroesofageo) e comunque non consente di ricostruire l'entità del tasso alcolico non essendo correlabile al grado di intossicazione trattandosi di sintomo riscontrabile sulla base della mera assunzione recente di sostanze alcoliche.

In ordine all'eloquio sconnesso, non può neppure del tutto disattendersi l'allegazione difensiva in forza della quale le difficoltà di espressione verbale riscontrate potessero almeno in parte ascrivarsi alla presenza di una protesi provvisoria all'interno della bocca dell'imputato (come riferito dal padre del prevenuto _____ verbale stenotipico ff. 26 e 27).

Per quanto fin qui argomentato, sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il consulente della difesa (fondate su dati scientifici, i quali hanno trovato conferma nelle analoghe conclusioni cui era pervenuto il perito nominato nel distinto procedimento a carico di _____) e preso atto dell'obiettiva incertezza in ordine alla esatta collocazione dell'ora in cui si verificò il sinistro stradale che diede origine al presente procedimento, non è possibile affermare in termini di ragionevole certezza, sulla base del tasso di concentrazione alcolica riscontrato in sede di accertamento mediante

etilometro a distanza di circa due/tre ore, l'effettivo livello di concentrazione al momento del sinistro cui è necessario rapportarsi per determinare la colpevolezza dell'imputato.

Appare, pertanto, giustificato il proscioglimento dell'imputato con la formula sostanzialmente dubitativa di cui al dispositivo.

La complessità della vicenda giustifica la protrazione a giorni 45 del termine per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.


Visto l' art. 530, 2° comma c.p.p.

assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione riservata in giorni 45.

Treviso, lì 25 ottobre 2017

Il Giudice del Dibattimento
Dott. Michele Vitale



Tribunale di Treviso

Sezione Penale

Il Giudice del dibattimento,

vista la propria sentenza in data 25 ottobre 2017 n. 1249/17 Reg. sent. pronunciata nel procedimento n. 438/17 r.g. a carico di

rilevato che per mero errore materiale non è stata disposta la revoca del decreto penale di condanna opposto dall'imputato,

dispone che nel dispositivo della sentenza sopra citata dopo le parole "Visto l'art. 530, 2° comma c.p.p." vengano inserite le parole "revocato il decreto penale di condanna opposto"

Treviso, li 20 novembre 2017

Il Giudice del Dibattimento
Dott. Michele Vitale



